AGEVOLAZIONI: Super e Iper ammortamento (beni Industria 4.0) - approfondimenti

scritto da Marcella Villano | Luglio 13, 2017 **▼**

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati pubblicati gli ultimi approfondimenti relativi all'iper a super ammortamento http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento

In particolare, sono stati chiariti gli aspetti legati all' agricoltura 4.0, al concetto di "fabbrica" e alla definizione del termine "trasformazione".

Nel rinviare alle nostre precedenti comunicazioni di approfondimento sull'agevolazione fiscale, riportiamo di seguito la scheda di sintesi predisposta dal Mise.

A cosa serve

• Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Quali vantaggi

• Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing • Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell'iperammortamento possibilità di fruire dell'agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

• Il beneficio è cumulabile con:

- Nuova Sabatini
- Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia

A chi si rivolge

• Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all'IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Come si accede

- Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione.
- Il diritto al beneficio fiscale matura quando l'ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018. Al riguardo, informiamo che il decreto legge n. 91 del 9 giugno 2017, attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato per l'avvio dell'iter di conversione in legge, dispone la proroga del termine di consegna dei beni

interessati dall'iperammortamento, nell'ambito di un provvedimento recante misure rivolte esclusivamente al Mezzogiorno, Tuttavia, come segnalato da Confindustria in molte occasioni, resta ferma la necessità di posticipare, in sede di conversione, il termine di consegna almeno al 31 dicembre 2018, per consentire alle imprese produttrici di poter evadere gli ordini ricevuti nel rispetto dei tempi previsti dall'agevolazione e di poterne acquisire degli altri. Provvederemo ad aggiornarvi sugli sviluppi.

• Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della legge di Bilancio 2017.

Domande di approfondimento

Sezione dedicata alle <u>domande & risposte su iper e super</u> ammortamento.

Sezione dedicata ai chiarimenti sui <u>bonus con maggiorazioni</u> del 40% e del 150% (circolare n. 4/E del 30 marzo 2017)

Interpelli e pareri

I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un'istanza di interpello all'<u>Agenzia delle entrate</u> per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.

Nei casi in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La richiesta di parere va inviata all'indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI.

La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l'esistenza di un'obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell'istanza.

La mancanza di un'obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di un'istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell'istanza tale da determinarne l'inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l'istanza di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo, né è uno strumento sostitutivo della dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero della perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato prevista al comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
- circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato
- specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
- esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione

proposta

• indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta.

L'amministrazione fornisce il parere entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

AGEVOLAZIONI — pubblicato il decreto MISE relativo agli Accordi per l'Innovazione per progetti di ricerca e sviluppo

scritto da Marcella Villano | Luglio 13, 2017

Informiamo che sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il "Decreto Ministeriale 24 Maggio 2017 − Accordi per l'innovazione", di definizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del MISE 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente

interessate e i soggetti proponenti.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di 5 co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l'accordo di partenariato e il consorzio.

Progetti ammissibili

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 2014 – 2020 "Orizzonte 2020", quali:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Nanotecnologie

Materiali avanzati

Biotecnologie

Fabbricazione e trasformazione avanzate

Spazio

Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità "Sfide per la società" prevista dal Programma Orizzonte 2020

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

Modalità di fruizione

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, è necessario che sia definito l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente.

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale contenente almeno i seguenti elementi:

la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale il piano strategico industriale aggiornato la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.

Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome, e a valutare la validità strategica dell'iniziativa proposta analizzando i seguenti elementi:

- rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi
- interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici
- effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento
- valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa

- eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale
- capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale

Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo, si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione. Successivamente alla stipula, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.

Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, saranno definiti gli schemi e le modalità di presentazione della proposta progettuale.

Le agevolazioni

Le agevolazioni consistono in:

- un contributo diretto alla spesa, per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle provincie autonome)
- un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall'Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili

Qualora il Ministero utilizzi le risorse dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o della relativa programmazione parallela nazionale, ovvero l'accordo sia cofinanziato con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea, la misura del contributo diretto alla spesa viene aumentata in modo da massimizzare le agevolazioni concedibili nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato. In tali casi, il Ministero può procedere alla definizione dell'Accordo per l'innovazione

anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome fermo restando che l'iniziativa proposta riguardi lo sviluppo di tecnologie nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e fermo restando la conseguente riduzione delle agevolazioni derivante dalla mancata partecipazione regionale.

Per le risorse disponibili, il Decreto specifica che sono utilizzati:

- Cento milioni di euro a valere sul Fondo Crescita
 Sostenibile
- Ottanta milioni di euro a valere sul PON
- Ventisei milioni e seicento mila euro derivanti dalla restituzione per i progetti di R&S nelle regioni ex obiettivo convergenza.

Si prevede la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo la seconda metà di luglio, a seguito della quale sarà possibile avanzare le domande.

Allegati

Decreto ministeriale 24maggio2017

dm_laprile2015

CREDITO Equity Crowdfunding — Consultazione Consob.

Estensione della disciplina alle PMI

scritto da Marcella Villano | Luglio 13, 2017



Informiamo che la Consob ha pubblicato un documento di consultazione – allegato – con proposte di revisione del Regolamento in materia di "Raccolta di Capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" (n. 18592 del 26 giugno 2013).

Tale revisione si è resa necessaria a seguito delle diverse novità normative apportate alla disciplina sull'equity crowdfunding, tra cui l'estensione dell'utilizzo dello strumento a tutte le PMI, anche in forma di S.R.L. (Legge di Bilancio 2017, DL 50/2017).

Il termine per rispondere alla consultazione Consob è il 21 agosto 2017. A tal proposito, informiamo che Confindustria sta lavorando al documento di osservazioni e, al fine di predisporne uno congiunto, è possibile inoltrare commenti e note entro il prossimo 24 luglio a m.villano@confindustria.sa.it

Allegati

Equity+Crowdfunding+-+Consultazione+Consob+luglio+2017

AGEVOLAZIONI - Bando Regione

Campania "Start Up Innovativa": disponibili vademecum e modulistica

scritto da Marcella Villano | Luglio 13, 2017

×

In riferimento alla nostra news sul bando in oggetto, informiamo che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 10 luglio u.s., è stato pubblicato il vademecum per la compilazione delle domande. La modulistica è disponibile al link

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-i
nnovazione/campania-start-up?page=1

Dal prossimo 19 luglio sarà possibile sottoscrivere le domande, mediante la relativa piattaforma, fruibile al link http://innovazione.regione.campania.it/content/campania-start-up

Ricordiamo che il bando ha l'obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo in coerenza con le finalità previste nel documento "Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente" in uno con i position paper settoriali ad esso allegati e dunque in ambiti in linea con la RIS3 Campania.

Soggetti ammissibili

Possono accedere alle agevolazioni:

- A. le micro e piccole imprese costituite da non più di 48 mesi a far data dalla pubblicazione del Bando sul BURC che risultano essere, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, già iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative (così come definite dall'art. 25 del DL 18/10/2012, n. 179, convertito con L. n. 221/2012 e DL 24/01/2015 n.3 convertito con L. n. 33/2015));
- B. i promotori d'impresa che intendano costituire una micro o piccola impresa e iscrivere la stessa nel Registro delle Imprese succitato entro 45 giorni dalla data della eventuale comunicazione di ammissione all'aiuto richiesto.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili programmi di avvio e sviluppo di imprese da intraprendere successivamente alla data di presentazione della domanda, nel caso dei soggetti A, o alla data di costituzione dell'impresa, nel caso dei soggetti B.

Sono agevolabili programmi con un importo uguale o superiore a 50.000,00 € e con importo massimo pari a 500.000,00 €

Spese ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione

le spese connesse all'investimento materiale:

- □ opere murarie e assimilate comprese le spese di ristrutturazione ed impianti tecnologici, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
- □ macchinari, impianti specifici, attrezzature, arredi.

spese connesse all'investimento immateriale:

□ acquisto di brevetti, altre forme di proprietà intellettuale, e consulenze brevettuali, in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile alle agevolazioni;
<pre>programmi informatici funzionali all'attività di impresa e spese di realizzazione di siti web, in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione.</pre>
spese connesse all'acquisizione di servizi reali funzionali all'avvio e/o allo sviluppo, nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del programma, ed aventi ad oggetto l'acquisto di:
□ studio di fattibilità
□ servizi di consulenza in materia di innovazione
□ servizi di sostegno all'innovazione
□ servizi di sostegno alla penetrazione del mercato;
Spese di gestione:
□ nuovo personale altamente qualificato, così come definito da legge 221/2012 art. 25 comma 2 lettera h punto 2 e ss.mm., contrattualizzato a tempo indeterminato o a tempo determinato a decorrere dalla data di ammissibilità delle spese e fino alla data di ultimazione del programma. Tale costo è ammissibile in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo del programma di investimento;
□ altre spese di gestione, ammissibili in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo del programma di investimento e relative a:
□ affitto dei locali della sede operativa nella quale viene realizzato il progetto di impresa, e servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, purché forniti da incubatori e

acceleratori d'impresa;

□ spese di promozione e commercializzazione (progettazione e stampa di materiale commerciale e pubblicitario, web marketing, social media marketing, advertising).

Intensità di aiuto

L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale per attivi materiali e immateriali e nella forma di contributo alla spesa per le spese connesse all'acquisto di servizi reali e ai costi di gestione, è pari al 65% della spesa ammissibile.

Allegati

Vademecum-Campania-Start-up-innovativa

Ambiente: riforma della disciplina della VIA

scritto da Maria Rosaria Zappile | Luglio 13, 2017

Segnaliamo che, lo scorso 6 luglio, è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs.16 giugno 2017, di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Le modiche della disciplina della VIA, che entreranno in vigore il prossimo 21 luglio e si applicheranno ai procedimenti avviati dal 16 maggio u.s., puntano a razionalizzare ed uniformare il frammentato quadro regolatorio attualmente vigente, nonché a semplificare le

ENERGIA: presentato il quarto rapporto sull'efficienza energetica

scritto da Marcella Villano | Luglio 13, 2017



L'efficienza energetica è un driver dei processi di innovazione e ha reso possibile la nascita di una filiera industriale italiana che potrà ancora crescere man mano che l'Europa chiederà ulteriori sforzi su questo versante.

E' questa la fotografia contenuta nel quarto Rapporto sull'efficienza energetica realizzato da Confindustria, in collaborazione con Rse ed Enea, e presentato a Roma lo scorso 5 luglio alla presenza del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

In allegato alla news, l'executive summery. Il rapporto completo può essere richiesto ai nostri uffici (m.villano@confindustria.sa.it)

Allegati

Executive+summary+Efficienza

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - Modello di rating per operazioni "NUOVA SABATINI"

scritto da Marcella Villano | Luglio 13, 2017

Informiamo che, dal 14 giugno 2017, è entrato in funzione il modello di rating per l'accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (decreto MISE del 7 dicembre 2016, che ha approvato le modifiche alle Disposizioni Operative del Fondo. Circolare MCC n. 8 del 14 giugno 2017).

Il modello di rating — che sostituisce l'attuale sistema di scoring — verrà inizialmente utilizzato, al fine di testarne l'efficacia, esclusivamente in relazione ai finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui alla cosiddetta "Nuova Sabatini" (articolo 2 del Decreto Legge 69/2013).

Ricordiamo che, le operazioni "Nuova Sabatini" hanno priorità d'istruttoria e delibera rispetto alle altre operazioni, e beneficiano di una copertura della garanzia diretta fino all'80%; per quanto riguarda gli interventi di controgaranzia, le operazioni sono coperte fino all'80% dell'importo garantito dal confidi o da altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano coperto l'operazione fino ad un massimo dell'80%.

Conclusa la fase di sperimentazione, il modello stesso sarà utilizzato per tutte le operazioni di accesso alla garanzia del Fondo. Come indicato nella news dedicata dell'11 luglio c.a., il modello di rating — testato su un campione di circa 270mila PMI — stima la rischiosità delle imprese in termini di probabilità di inadempimento (PD o tasso di default). La soglia limite di PD accettabile ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è stata fissata al 9,43% (articolo 2 del

Decreto del MISE sopra citato). Secondo le analisi svolte dal MISE, in collaborazione con il Gestore, tale soglia escluderebbe dalla possibilità di accesso al Fondo circa l'8% delle PMI italiane.

Le imprese saranno collocate, in funzione della PD calcolata tramite il modello di rating, nelle 5 classi di merito di seguito indicate.

CLASSE DI MERITO CREDITIZIO	PROBABILITÀ DI INADEMPIMENTO MASSIMA
1	fino a 0,12%
2	fino a 1,02%
3	fino a 3,62%
4	fino a 9,43%
5	> 9,43%

Le imprese rientranti nelle prime 4 classi saranno ammesse automaticamente alla garanzia del Fondo, mentre quelle appartenenti alla 5 classe non saranno ammissibili.

CREDITO — Fondo di Garanzia per le PMI: pubblicato il decreto di Riforma

scritto da Marcella Villano | Luglio 13, 2017



In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni su quanto in oggetto, comunichiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 157

del 7 luglio u.s. è stato pubblicato il decreto MISE del 6 marzo 2017, recante "Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia".

La riforma è centrata sull'introduzione di un sistema di rating per la valutazione del merito di credito delle imprese e sulla rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo. Nelle intenzioni del Governo, essa è tesa a:

ampliare la platea dei beneficiari;

rafforzare il ruolo del Fondo a sostegno delle imprese più rischiose;

assicurare maggiore sostegno agli investimenti;

ridurre l'assorbimento di risorse pubbliche e favorire il cofinanziamento regionale;

potenziare il ruolo dei confidi.

Il modello di rating — testato su un campione di 270.000 imprese — sostituisce l'attuale sistema di scoring. Le imprese sono collocate, in funzione della probabilità di inadempimento calcolata tramite il modello di rating, in 5 classi di merito. Le imprese rientranti nelle prime 4 classi sono ammesse automaticamente alla garanzia del Fondo, mentre quelle appartenenti alla sola 5 classe non sono ammissibili.

Al fine di verificare la classe di merito delle imprese e, quindi, l'ammissibilità al Fondo, le stesse imprese possono avvalersi del simulatore "Portale Rating per le Imprese", attivo al link http://www.fondidigaranzia.it/rating.html. Per i dettagli operativi sul funzionamento e utilizzo del Portale è possibile consultare la Guida, resa disponibile dal gestore del Fondo, allegata alla presente.

Oltre all'introduzione del modello di rating, come detto, la riforma prevede una revisione delle percentuali di copertura del Fondo. In proposito, rinviamo alle tabelle allegate al Decreto. In particolare, il nuovo sistema differenzia le percentuali di copertura, oltre che in funzione della durata e della tipologia dell'operazione, anche della rischiosità dell'impresa garantita. In dettaglio, il decreto prevede più elevate percentuali di copertura per le operazioni maggiormente rischiose, e coperture più basse per le operazioni meno rischiose.

È prevista la possibilità per le Regioni di incrementare le percentuali di copertura con risorse proprie, anche provenienti dai fondi strutturali.

Le operazioni riferite a Start-up innovative e a incubatori certificati, nonché le operazioni di microcredito e di importo ridotto (fino a 35.000) — in linea con quanto accade oggi — sono garantite sempre all'80% e non si applica il modello di rating. Per esse vale, quindi, la valutazione effettuata dagli istituti finanziatori (ovvero dai soggetti richiedenti la controgaranzia).

Per quanto riguarda la controgaranzia, la riforma introduce una distinzione tra controgaranzia e riassicurazione. La controgaranzia, è intesa come la garanzia concessa ai soggetti garanti e sarà attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante).

La riassicurazione è il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

Un ulteriore novità, è l'introduzione delle operazioni finanziarie a rischio tripartito, volte a favorire l'attività dei confidi. Si tratta di operazioni finanziarie di importo fino a 120.000 euro presentate al Fondo esclusivamente da

soggetti garanti autorizzati. Per la valutazione di tali operazioni — sulle quali non si possono acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa — non si applica il modello di rating. Il rischio delle stesse, che saranno ammesse al Fondo su base automatica, è valutato esclusivamente dai soggetti finanziatori e dai soggetti garanti.

Segnaliamo inoltre che, su richiesta di Confindustria, è stato innalzato l'importo massimo garantito per impresa a 2,5 milioni di euro per tutte le operazioni. Attualmente diverse operazioni del Fondo possono essere garantite solo fino a 1,5 milioni.

La riforma, per la quale è necessario un decreto ministeriale che adegui ai contenuti della stessa le disposizioni operative del Fondo, entrerà in vigore dopo il 1° gennaio 2018, a conclusione del periodo di sperimentazione del rating con esclusivo riferimento alle richieste di garanzia sui finanziamenti "nuova Sabatini". Quest'ultima è iniziata lo scorso 14 giugno.

Allegati

tabelle

DM 6mar17

<u>170601_Manuale_operativo_rating_def_pro</u>

CCNL Tessile Abbigliamento

Moda: distribuzione copie per i dipendenti

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 13, 2017

È in corso di stampa il CCNL per i dipendenti dell'industria tessileabbigliamento-moda 2017-2019.

Le copie del volume possono essere ordinate mediante il modulo allegato, al costo di **euro 20,00 cadauna + IVA 22**%. Al prezzo totale saranno aggiunti **euro 8,55** quale rimborso per le spese di spedizione.

Al modulo d'ordine dovrà essere allegato, necessariamente, il giustificativo dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario.

Si ricorda che l'art.7 di cui alla premessa del nuovo CCNL, sancisce, come già in occasione dei recedenti rinnovi, l'obbligo per le aziende di distribuire gratuitamente una copia del contratto di lavoro ad ogni dipendente in servizio. La distribuzione ai dipendenti deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data della firma del contratto che avverrà il 5 luglio 2017.

Informiamo che l'edizione del testo del CCNL 2017 è stata integrata a cura delle Parti dai seguenti documenti:

- il "Codice disciplinare" composto da: il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300, con particolare riferimento all'articolo 7 "Sanzioni disciplinari", - gli artt. 72-73-74 del Contratto. E' comunque necessario, ai sensi di legge, affiggere copia di tale documento nella bacheca aziendale.
- Il materiale informativo sulla previdenza complementare predisposto da Previmoda.

Pertanto, con la distribuzione ad ogni lavoratore del testo contrattuale come sopra integrato, le aziende assolvono:

- all'obbligo di informazione preventiva in materia

disciplinare di cui all'art.7, 1° comma, della legge n.300/1970;

- all'obbligo di informazione sull'adesione al Fondo Previmoda previsto dall'Allegato H, 4° comma, del Contratto nazionale.

Inoltre, con il testo del Contratto nazionale sarà anche distribuito l'opuscolo informativo "La legislazione della sicurezza e dell'igiene sul lavoro", predisposto a cura delle Parti stipulanti.

Al riguardo, si sottolinea che le Parti stipulanti il CCNL hanno ritenuto tale documento idoneo a contribuire all'assolvimento degli obblighi di informazione ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro in generale, previsti dall'art. 36, 1° comma, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 e costituisce una idonea documentazione utile per l'assolvimento degli obblighi di formazione dei lavoratori previsti dall'art. 37, 1° comma, lett. a) del Decreto citato (concetti di rischio, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali).

Restano comunque a carico della singola impresa gli obblighi di informazione e formazione sui rischi specifici dell'attività e sui rischi legati alla mansione.

Allegati

<u>Distribuzione contratto_modulo_territoriali</u>

<u>Distribuzione contratto privacy (1)</u>

Incentivo assunzione Sistema Duale – Legge di Bilancio 2017: Circolare INPS n. 109 del 10 luglio 2017

scritto da Francesco Cotini | Luglio 13, 2017

L'INPS ha emanato la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, riportata in allegato, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017.

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.

La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

Come noto, l'esonero contributivo in questione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

- 30% delle ore di alternanza (ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008:

• 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Inoltre, l'esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Allegati

Circolare numero 109 del 10-07-2017